

D.L. 08 APRILE 2020 ART.13.1 MISURA C): GARANZIA AL 90%

L'art. 13.1 lettera c) del D.L. 08 aprile 2020 n.23 disciplina l'accesso al credito bancario attraverso finanziamenti garantiti al 90% dal Fondo Centrale di Garanzia.

Tali finanziamenti devono avere le seguenti caratteristiche:

- **Importo:** non può superare, alternativamente:
 1. il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile;
 2. il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
 3. Il fabbisogno per costi di capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi per le MPMI, nei successivi 12 mesi per le altre imprese (fabbisogno da autocertificare a cura dell'impresa mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio)
- **Durata:** massimo 72 mesi – possibilità di preammortamento, anche se questo non è obbligatoriamente previsto dal Decreto, dietro benestare da parte della banca; la durata dell'eventuale preammortamento è lasciata alla libera contrattazione con l'istituto di credito;
- **Condizioni:** il tasso di interesse applicato è lasciato alla libera contrattazione con l'istituto di credito;
- **Garanzia:** la garanzia del Fondo Centrale è pari al 90% dell'importo finanziato, è concessa gratuitamente e senza applicazione del modello di valutazione del FCG.

Precisazioni:

- Il Decreto non stabilisce alcun obbligo in capo alla banca ad erogare il finanziamento richiesto, ancorchè garantito al 90% dal Fondo Centrale di Garanzia;
- L'istituto di credito è tenuto ad eseguire un'attività istruttoria in merito alle richieste pervenute;
- È consigliabile richiedere il finanziamento a banche di cui si è già clienti.

Per avere maggiori informazioni a riguardo invia una mail a: info@ascomfidi.varese.it

Verrai ricontattato dai nostri consulenti per trovare la soluzione più adatta alle esigenze della tua impresa.

